

REGOLAMENTO (CEE) N. 2148/93 DELLA COMMISSIONE**del 30 luglio 1993****che fissa l'importo da diminuire dal prelievo applicabile al riso importato dalla
Repubblica araba d'Egitto**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio, del 21 giugno 1976, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1544/93⁽²⁾, in particolare l'articolo 11,visto il regolamento (CEE) n. 1250/77 del Consiglio, del 17 maggio 1977, relativo alle importazioni di riso dalla Repubblica araba d'Egitto⁽³⁾, in particolare l'articolo 1,

considerando che il regolamento (CEE) n. 1250/77 prevede che il prelievo calcolato in conformità dell'articolo 11 del regolamento (CEE) n. 1418/76 sia diminuito di un importo fissato dalla Commissione con frequenza trimestrale; che tale importo dev'essere pari al 25 % della media dei prelievi applicati durante un periodo di riferimento;

considerando che, a norma del regolamento (CEE) n. 2942/73 della Commissione, del 30 ottobre 1973, recante

modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 2412/73⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 560/91⁽⁵⁾, il periodo di riferimento dev'essere il trimestre precedente il mese della fissazione di detto importo;

considerando che si è tenuto conto dei prelievi applicabili nei mesi di aprile, maggio e giugno 1993,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'importo di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1250/77 da diminuire dal prelievo applicabile all'importazione di riso originario e in provenienza dalla Repubblica araba d'Egitto, è fissato nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° agosto 1993.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 luglio 1993.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 154 del 25. 6. 1993, pag. 5.⁽³⁾ GU n. L 146 del 14. 6. 1977, pag. 9.⁽⁴⁾ GU n. L 302 del 31. 10. 1973, pag. 1.⁽⁵⁾ GU n. L 62 dell'8. 3. 1991, pag. 26.